



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2008 (13.11)  
(OR. en)**

**14556/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0047 (COD)**

---

---

**CODEC 1381  
TELECOM 158  
CONSOM 148  
JAI 556  
AUDIO 74  
JEUN 98**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 20-23 ottobre 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore on. Roberta ANGELILLI (UEN - IT) ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 43 emendamenti alla proposta di decisione.

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato 42 emendamenti (emendamenti 1-11, 13-43) alla proposta di decisione. Non sono stati presentati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 12 novembre 2008.

**Protezione dei minori nell'uso di internet e di altre tecnologie di comunicazione**  
**\*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione (COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0106),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0092/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0404/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. ritiene che l'importo di riferimento finanziario che figura nella proposta legislativa per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, fissato a 55 000 000 EUR, debba essere compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei *bambini* che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153,

vista la proposta della Commissione <sup>||</sup> ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La *diffusione* di internet e l'uso di tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari sta tuttora *aumentando* considerevolmente nella Comunità ed offre grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività nella stessa misura a tutti i cittadini. ***Tuttavia***, i rischi per i *bambini* e l'abuso di tali tecnologie sussistono e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti *della società* continuano a dare origine a nuovi rischi e nuovi tipi abusi. ***Occorre che a livello dell'Unione europea siano adottate misure per proteggere l'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati. Inoltre***, per incoraggiare lo sfruttamento delle opportunità offerte da internet e da altre tecnologie ***di comunicazione*** e beneficiare dei vantaggi che offrono è necessario prendere provvedimenti per promuoverne un utilizzo più sicuro.
- (2) La comunicazione "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"<sup>3</sup>, che sviluppa la strategia di Lisbona, cerca di creare una coerenza tra le politiche della Commissione per la società dell'informazione e *per i mezzi di comunicazione* in modo da rafforzare il notevole contributo offerto dalle tecnologie d'informazione e comunicazione all'efficienza delle economie degli Stati membri. Uno dei suoi obiettivi è la creazione di uno Spazio unico europeo dell'informazione che offra comunicazioni in banda larga a costi accessibili e sicure, oltre a contenuti e servizi digitali di qualità e diversificati.

---

<sup>1</sup> GU C 224 del 30.8.2008, pag. 61.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008.

<sup>3</sup> COM(2005)0229.

- (3) Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori<sup>1</sup>, sulla protezione della privacy<sup>2</sup> e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi<sup>3</sup>. La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile<sup>4</sup> stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono osservare per definire i reati e le sanzioni appropriate. In base alla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana<sup>5</sup>, la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea<sup>6</sup> definisce orientamenti per l'elaborazione di un'autoregolamentazione su scala nazionale, ne estende *l'ambito* di applicazione per includervi l'alfabetizzazione *mezzi di comunicazione*, la collaborazione e lo scambio di esperienze e di buone *prassi* tra organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione e la lotta contro la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.
- (4) Occorre portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i *bambini*, ***nello specifico il materiale pornografico***, che nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Lo stesso vale per i *bambini vittime* di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e per i *bambini* che sono indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per gli altri. ***Occorre in particolare cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre deliberatamente, attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, incontri a bambini al fine di commettere abusi o reati sessuali, rivolgendo allo stesso tempo particolare attenzione ai sistemi di sostegno reciproco.***

---

<sup>1</sup> || Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("*Servizi di media audiovisivi senza frontiere*") (COM(2007)0170).

<sup>2</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (*Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche*) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

<sup>3</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("*Direttiva sul commercio elettronico*") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

<sup>4</sup> GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

<sup>5</sup> GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

<sup>6</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

- (5) ***Occorre inoltre evitare che i bambini siano oggetto di minacce, molestie e umiliazioni su internet e/o attraverso le tecnologie digitali interattive, compresi i telefoni cellulari.***
- (6) La decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali<sup>1</sup> (il Piano d'azione per l'uso sicuro di internet 1998-2004) || e la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online<sup>2</sup> (il Piano d'azione per l'uso *più* sicuro di internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare tutta una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni<sup>3</sup>.
- (7) Oltre ai risultati delle valutazioni dei programmi precedenti, una serie di indagini di Eurobarometro e una consultazione pubblica hanno chiaramente individuato la necessità di portare avanti le attività di segnalazione dei contenuti illeciti e di sensibilizzazione negli Stati membri.
- (8) ***Il programma istituito con la presente decisione dovrebbe essere volto anche ad elaborare pacchetti educativi destinati ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori.***
- (9) L'evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nel modo di usare internet e le altre tecnologie di comunicazione da parte di adulti e *bambini*, oltre ai mutamenti dei comportamenti *della società*, stanno creando nuovi rischi per i *bambini*. Per capire meglio tali mutamenti è necessario arricchire la base di conoscenze che permetterà di definire azioni efficaci. Sarà necessario adottare una combinazione di misure e azioni secondo un approccio multiforme e complementare: ad esempio occorrerà ***adottare misure per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di internet***, sviluppare ulteriormente le tecnologie di supporto e promuovere le *migliori prassi* per la creazione di codici di condotta contenenti le regole di comportamento che godono di un ampio consenso, oppure sviluppare la collaborazione con le imprese su obiettivi concordati.
- (10) ***Il programma dovrebbe inoltre sostenere misure volte ad incoraggiare i contenuti positivi per i bambini.***

---

<sup>1</sup> GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. ||

<sup>2</sup> GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1.

<sup>3</sup> COM(2001)0690; COM(2003)0653; COM(2006)0663.

- (11) *L'evoluzione del panorama dei mezzi di comunicazione, che deriva dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei mezzi di comunicazione, rende necessario insegnare ai bambini ed anche ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori a utilizzare i servizi d'informazione in linea in modo sicuro ed efficace.*
- (12) *Occorre prendere iniziative per proteggere i bambini grazie allo sviluppo, ad esempio, di sistemi di verifica dell'età effettiva e di sistemi volontari di marchi di certificazione.*
- (13) La collaborazione internazionale è fondamentale trattandosi di un problema *globale*. I contenuti illeciti possono essere prodotti in un paese, ospitati in un altro, ma essere accessibili e scaricabili in tutto il mondo. La collaborazione internazionale, che è stata promossa dalle strutture comunitarie di messa in rete, dovrà essere rafforzata per proteggere meglio i *bambini* dai rischi transfrontalieri che coinvolgono paesi terzi. A tal fine può essere reciprocamente vantaggioso lo scambio di buone *prassi* tra le organizzazioni europee e le organizzazioni di altre parti del mondo.
- (14) *Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, che sancisce l'obbligo degli Stati di adottare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire ogni forma di sfruttamento dei bambini nonché di adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro genere necessari per dare attuazione ai diritti riconosciuti da tale convenzione, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.*
- (15) Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le sono conferite dalla presente decisione sono sostanzialmente misure di gestione relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>1</sup>. È quindi opportuno che tali misure siano adottate secondo *la procedura* di gestione prevista dall'articolo 4 della medesima decisione.
- (16) È necessario che la Commissione garantisca la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.
- (17) È necessario che con la presente decisione sia fissata, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>2</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (18) Poiché gli obiettivi delle azioni proposte non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del carattere transnazionale delle problematiche affrontate e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario *viste* la loro portata ed efficacia *europaea*, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dallo stesso articolo.
- (19) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare ***nell'articolo 3, paragrafo 1, e negli articoli 7, 8 e 24,***

DECIDONO:

## Articolo 1

### Obiettivo del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei *bambini*, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Il programma è intitolato “Safer internet”<sup>1</sup> (di seguito “il programma”).

2. ***Ai fini della presente decisione per “bambini” si intendono le persone di età inferiore ai diciotto anni, a meno che la pertinente legislazione nazionale non conferisca alle persone, a certe condizioni, piena capacità giuridica prima dell'età in parola.***
3. Per conseguire gli obiettivi generali del programma si perseguono le seguenti linee di azione:
  - a) ***sensibilizzazione del pubblico;***
  - b) ***lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;***
  - c) ***promozione di un ambiente in linea più sicuro;***

---

<sup>1</sup> ***Il titolo del programma va tradotto in tutte le lingue.***



d) creazione di una base di conoscenze.

Le attività da svolgere nell'ambito di tali linee di azione sono descritte nell'allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell'allegato III.

## Articolo 2

### Partecipazione

1. La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.
2. Il programma è inoltre aperto alla partecipazione di:
  - a) soggetti giuridici stabiliti nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;
  - b) soggetti giuridici stabiliti in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;
  - c) soggetti giuridici stabiliti in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;
  - d) soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma;
  - e) organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), alle condizioni stabilite nell'allegato III.

## Articolo 3

### Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.
2. La Commissione elabora *programmi* di lavoro *annuali* sulla base della presente decisione.

3. ***Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità.***
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:
  - a) adozione e modifica ***dei programmi*** di lavoro ***annuali***, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale;
  - b) ***valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;***
  - c) attuazione di misure di valutazione del *programma*.
5. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell'attuazione del programma. ***In particolare, la Commissione informa immediatamente il comitato riguardo a tutte le decisioni di selezione adottate su materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4.***

#### Articolo 4

##### Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

||

#### Articolo 5

##### Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti avviati nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e l'impatto della loro attuazione per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.
3. Entro *il ...*<sup>\*</sup> la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 1, *paragrafo 3*.

Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

## Articolo 6

### Disposizioni finanziarie

1. Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del *programma* per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissato a 55 000 000 EUR.

Gli stanziamenti annui per il periodo dal 2009 al 2013 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese.

## Articolo 7

### *Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

---

<sup>\*</sup> *Trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

## ALLEGATO I

### AZIONI

#### Introduzione

L'obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione, **educare sotto questo aspetto gli utenti**, in particolare **i bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori** e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Per *conseguire tale obiettivo* il programma si incentrerà sull'assistenza pratica all'utente finale, in particolare ai *bambini*, ai genitori, agli assistenti, *agli insegnanti* e agli educatori, incoraggiando i partenariati multilaterali.

L'obiettivo generale del programma è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione (in appresso le "tecnologie in linea"), in particolare *da parte dei bambini*, promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro in linea, ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea (**compresi la manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali o "grooming", le molestie elettroniche e i file elettronici che mostrano aggressioni fisiche e/o psicologiche**) e garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere, **nonché sviluppare strumenti pedagogici sulla base delle buone prassi**.

Per garantire la coerenza di approccio ai rischi nei casi in cui sia possibile accedere ai contenuti e ai servizi ed utilizzarli sia in linea che fuori linea, come nel caso dei videogiochi, il programma può affrontare entrambi questi tipi di uso e di accesso.

Il programma sarà attuato seguendo le quattro linee di azione generali *seguenti*:

1) **Lottare contro** i contenuti illeciti e **lottare contro** i comportamenti dannosi in linea

Si tratta di ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e di affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sulla manipolazione psicologica a scopo sessuale e sul bullismo a danno dei *bambini*. Le principali azioni generali previste sono:

1. creare punti di contatto **e linee di assistenza telefonica diretta** cui il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, **e promuovere l'esistenza di tali servizi**. Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con le altre azioni realizzate a livello nazionale (**in particolare con le unità di polizia specializzate nella lotta alla cybercriminalità**) e a **cooperare** a livello europeo per affrontare tematiche transfrontaliere e lo scambio di buone *prassi*. **Tali punti di contatto forniranno inoltre al pubblico le informazioni necessarie sulle modalità per segnalare i contenuti illeciti e per valutare il contenuto di servizi di informazione in linea che potrebbero danneggiare l'integrità fisica, mentale o morale dei bambini**.

2. contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare la manipolazione psicologica a scopo sessuale e il bullismo. Le azioni sono destinate a contrastare la manipolazione psicologica in linea, ossia il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l'intento di abusarne sessualmente, e le pratiche di bullismo. Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a queste problematiche e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati.
3. stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea ***e informare l'utente finale delle possibili modalità di applicazione di questa tecnologia.*** Le attività sono intese ad incoraggiare ***la progettazione***, lo sviluppo o l'adattamento ***e/o la promozione*** di strumenti tecnologici efficaci, ***in particolare quelli messi a disposizione gratuitamente, agevolmente*** utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti, e ***la lotta contro*** i comportamenti dannosi in linea. ***Le attività sono intese altresì a incoraggiare la promozione, da parte degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i minori contro le attività illecite e dannose. Gli interessati dovrebbero essere informati della disponibilità di detti strumenti tecnologici e delle modalità di uso corretto. Fra l'altro si potrebbero esaminare le seguenti misure:***
  - a) ***adozione di un marchio di qualità per i fornitori dei servizi, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;***
  - b) ***utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l'informazione lesiva dell'integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea;***
  - c) ***sostegno e promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i minori;***
  - d) ***impegno a studiare l'efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l'industria di internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.***
4. promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di ***migliori prassi*** tra soggetti interessati a livello nazionale ed europeo. Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la partecipazione e l'impegno di questi soggetti. ***In particolare, tali attività incoraggeranno lo scambio di esperienze a livello internazionale e la condivisione di possibili soluzioni tra governi, organi di polizia, linee di assistenza telefonica diretta, istituti bancari, finanziari e di emissione di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei bambini e l'industria di internet.***

5. rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale. Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare **lo sviluppo dei collegamenti di coordinamento tra le banche dati degli Stati membri concernenti gli abusi sui minori nonché** lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. **In particolare le attività dovrebbero mirare a creare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la polizia e i punti di contatto. Saranno prese iniziative per costituire una banca dati europea comune che raccolga le informazioni sugli abusi commessi sui minori e per garantirne il collegamento con Europol.**
6. **ricorrere ai registri dei nomi di dominio qualora ciò non avvenga e rafforzare la cooperazione qualora esista. Tenuto conto della legislazione nazionale, lo scopo delle attività sarà di integrare le azioni esistenti migliorando la cooperazione con i registri dei nomi di dominio negli Stati membri e incoraggiando relazioni positive con i registri all'esterno dell'Unione europea, onde consentire la tempestiva individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e ridurre al minimo la longevità dei siti internet conosciuti che offrono contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori.**

2) Promuovere un ambiente in linea più sicuro

Le attività sono intese a favorire la collaborazione tra le parti interessate nella ricerca dei modi più indicati per promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i *bambini* dai contenuti potenzialmente dannosi per loro. Le principali azioni generali previste sono:

1. rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati. Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione di un ambiente in linea più sicuro per i *bambini* e di permettere lo scambio di buone *prassi* e dei metodi di lavoro. Si tratterà di mettere a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma aperta di discussione delle problematiche connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle modalità di protezione dei *bambini* dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme.
2. incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione **e coregolamentazione** adeguati. Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l'attuazione di iniziative di autoregolamentazione **e di coregolamentazione** e a incitare le parti interessate a tener conto della sicurezza dei *bambini* nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi.
3. **incoraggiare e assistere i fornitori per quanto riguarda lo sviluppo di un marchio. Le azioni sono volte ad incoraggiare e assistere i fornitori di servizi internet nella messa a punto, come strumento di autoregolamentazione, di un marchio "sicuro per i bambini" da inserire sulle pagine web. Dette iniziative possono includere tra l'altro lo studio della possibilità di creare un sistema di simboli comuni descrittivi o di messaggi d'allarme che indichino la categoria d'età e/o gli aspetti del contenuto che hanno portato a una determinata raccomandazione relativa all'età, che consentirebbero agli utenti di essere più consapevoli dei contenuti in linea potenzialmente nocivi.**

4. stimolare il coinvolgimento dei *bambini* nella creazione di un ambiente in linea più sicuro. Le azioni avranno l'obiettivo di coinvolgere i bambini, **garantendo un'equa partecipazione di ragazze e ragazzi**, allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell'uso delle tecnologie in linea e sentire le loro idee sulla maniera di migliorare la sicurezza dell'ambiente in linea per i *bambini*, **con il supporto di specialisti. Tale coinvolgimento sarà assicurato regolarmente nel quadro di attività quali il Forum europeo sui diritti del bambino, il Forum per un internet più sicura e altri.**
5. disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea. Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni, **in particolare per i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori**, sull'efficienza ed efficacia degli strumenti, **quali i sistemi di filtraggio**, di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare **regolarmente tutti** gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli **in modo efficace, didattico e semplice** a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme.
6. garantire la compatibilità tra l'approccio europeo e quello internazionale. Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di *migliori prassi* tra soggetti interessati a livello europeo ed internazionale.

### 3) Sensibilizzare il pubblico

Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei *bambini*, dei genitori, degli assistenti *degli insegnanti* e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. **Esse riguarderanno anche le opportunità e i rischi connessi ai servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le reti della telefonia mobile. All'occorrenza, si dovranno rendere disponibili pacchetti di informazione in versioni multilingue.** Le principali azioni generali previste sono:

1. migliorare la sensibilizzazione e diffondere le informazioni sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea. Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini **in maniera coordinata in tutta Europa trasmettendo un messaggio positivo sulle opportunità di un più ampio e intenso uso delle TIC e fornendo nel contempo un'informazione adeguata** sui rischi e sui modi di affrontarli. **Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai bambini di fare un uso responsabile delle tecnologie in linea, in particolare mediante programmi di alfabetizzazione o educazione** mediatica. Le attività incentiveranno metodi - efficaci sotto il profilo dei costi - di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti, **ad esempio attraverso la cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli utenti e il sistema scolastico. I metodi di distribuzione e presentazione dei messaggi saranno adeguati ai vari gruppi di destinatari (minori di diverse fasce d'età e loro genitori, educatori).**
2. creare punti di contatto ai quali i genitori e i *bambini* potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza, **comprese consulenze su come contrastare il grooming e il bullismo in linea.** Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza.

3. incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti. Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine.
4. garantire lo scambio di buone *prassi* e la cooperazione transfrontaliera in Europa. Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera europea efficace e l'effettivo scambio di buone *prassi*, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni.
5. garantire lo scambio di buone *prassi* e la cooperazione a livello internazionale. Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di buone *prassi*, strumenti, metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro comuni e migliorare e rafforzare l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative mondiali.

4) Creare una base di conoscenze

Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell'ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell'ambiente in linea per tutti gli utenti. ***I contenuti di tale base di conoscenze dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati in tutti gli Stati membri.*** Le principali azioni generali previste sono:

1. incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti. Sarà attuata un'azione concertata allo scopo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei *bambini* a livello europeo, di stimolare la collaborazione e il coordinamento internazionali e di compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti;
2. fornire informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei *bambini*. Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei *bambini* e sul modo in cui gli stessi *bambini*, i genitori, gli assistenti, ***gli insegnanti e gli educatori*** gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini ■ per gestire questi rischi in linea, in modo da poterne valutare l'efficacia;
3. ***analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri onde consentire agli organi di polizia e alle autorità competenti degli Stati membri di ridurre la duplicazione degli sforzi in corso e massimizzare l'uso delle risorse attuali e future;***
4. promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei *bambini* in linea. Saranno promosse azioni ***comprendenti un approccio di genere*** per analizzare gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i *bambini* vengono fatti vittima nell'ambiente in linea, attraverso pratiche come il bullismo, la manipolazione psicologica per scopi sessuali, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai *bambini*;



5. promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l'uso delle tecnologie in linea. Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all'efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti;
6. migliorare la conoscenza degli effetti sui *bambini* dell'uso di tecnologie esistenti ed emergenti. Le azioni, ***comprendenti un approccio di genere***, permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie on-line sui bambini ■ che le usano, che vanno dagli effetti di esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come la manipolazione psicologica e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, dai computer e i *telefoni cellulari* alle console di gioco ed altre tecnologie emergenti.

## ALLEGATO II

### RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

(1) <i>Sensibilizzare il pubblico</i>	<b>48%</b>
(2) <i>Lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea</i>	<b>34%</b>
(3) <i>Promuovere un ambiente in linea più sicuro</i>	<b>10%</b>
(4) Creare una base di conoscenze	<b>8%</b>

## ALLEGATO III

### METODI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- (1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.
- (2) Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:

#### A. Azioni a compartecipazione finanziaria

1. Progetti pilota e azioni incentrate sulle *migliori prassi*; progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle *migliori prassi* o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.
2. Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che le azioni abbraccino l'intera Unione e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.
3. Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sul modo in cui gli adulti e i *bambini* usano le tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i *bambini* e sugli effetti di *prassi* dannose sui *bambini*, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui *bambini* connessi all'uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici ecc.
4. Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.

#### B. Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future.

1. Valutazione comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.
2. Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l'uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie in linea.
3. Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.
4. Scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.

5. Attività di diffusione, informazione e comunicazione.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi possono partecipare ad azioni a compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:
- i) l'azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dal programma di lavoro. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a criteri geografici o con entrambe queste modalità;
  - ii) il programma di lavoro può definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento comunitario.